

NEWS#10.2019

NOVITA' VARIE IMPORTANTI

1. PROROGATI AL 30.09.2019 I VERSAMENTI DEL MOD. REDDITI 2019 DEI SOGGETTI ISA

Nell'iter di conversione del c.d. "Decreto Crescita", ancora in atto, è stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.09.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI/IRAP/IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA.

La nuova disposizione concede quindi un maggiore differimento rispetto alla ventilata proroga al 22.07.

E' altresì previsto che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società/associazioni/imprese "interessate" dagli ISA.

Con riguardo alla tipologia di somme interessate dalla proroga, considerato che la suddetta disposizione si riferisce ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI/IRAP/IVA i cui termini scadono dal 30.06 al 30.09.2019, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF/IRES/IVA 2018 e dell'acconto 2019 IRPEF/IRES, anche i versamenti relativi a addizionali IRPEF, contributi previdenziali, cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE dovute dai soggetti sopra individuati.

In caso di versamento rateale, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre, è possibile scegliere un massimo di 3 rate.

Va evidenziato che la nuova disposizione non fa alcun riferimento espresso alla possibilità di usufruire di un ulteriore differimento di 30 giorni, dovrà essere chiarito se sia possibile effettuare i versamenti entro il 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40%. Va infine rammentato che la proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

2. AUMENTATI I LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il D.L. 32/2019 ha nuovamente modificato l'art. 2477 cc relativo ai casi di obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl. A seguito delle modifiche la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se la società, alternativamente:

- a. È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. Ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 4.000.000
 - b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 4.000.000
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità

PARAMETRI		POST D.L. 32/2019
Attivo stato patrimoniale	Voci A), B), C), D) (al netto dei F.di amm.to e di svalutaz.)	€ 4.000.000
Ricavi vendite o prestazioni	Voce A1 del Conto Economico	€ 4.000.000
Dipendenti medi nell'esercizio	Media <u>giornaliera</u> (gg. presenza di tutti i dipendenti/365)	20

3. IL DOCUMENTO COMMERCIALE

Nel decreto 7 dicembre 2016 è stato previsto che i commercianti al minuto e le attività assimilate che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri debbano documentare le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale. Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono il pagamento con carta di debito e di credito. In sostanza, i Registratori Telematici sono in grado di stampare il nuovo "documento commerciale".

Il Decreto stabilisce che il documento commerciale, emesso mediante i Registratori Telematici, può essere rilasciato su idoneo supporto cartaceo o in forma elettronica, previo accordo con il destinatario. Deve essere garantita l'autenticità e l'integrità.

Con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, attraverso l'utilizzo dei Registratori Telematici, si metterà fine all'obbligatorietà di emettere scontrino e ricevuta fiscale. A tal proposito si ricorda che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

Efficacia ai fini commerciali: il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante; costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.

Validità ai fini fiscali: in linea generale il documento commerciale non ha valore fiscale. Tale documento può acquisire validità fiscale se contiene, oltre alle informazioni minime sopra elencate, anche uno dei dati relativi all'acquirente: codice fiscale e numero di partita Iva. Pertanto la valenza ai fini fiscali del documento commerciale si ottiene solamente qualora l'acquirente ne faccia apposita richiesta non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Il documento commerciale integrato con codice fiscale e partita Iva, risulta valido ai fini fiscali e consente la deduzione delle spese sostenute; la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF; l'applicazione della norma relativa alla fattura differita.

4. DOCUMENTAZIONE OPERAZIONI IVA E FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia ha recentemente fornito ulteriori chiarimenti in materia di fattura elettronica ed esterometro. Si evidenziano le modalità di emissione (numerazione, attribuzione data fattura ecc.) e l'applicazione del "periodo di moratoria" da sanzioni.

EMISSIONE FATTURE

E' previsto che per le fatture emesse dal **01/07/2019**:

- È possibile emettere la fattura entro 10gg dall'effettuazione dell'operazione;
- Nel caso di fattura diversa da quella immediata (cioè emessa entro 10gg dal momento di effettuazione o nel caso di fatturazione differita) nel documento deve risultare anche la data "di effettuazione" dell'operazione.

Per data di effettuazione si fa riferimento alla data di spedizione/consegna nel caso di cessioni di beni, o pagamento nel caso di prestazione di servizi. Oppure data in cui è intervenuto l'incasso del corrispettivo.

N.B. LA DATA DI EMISSIONE COINCIDE CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE

L'Agenzia ritiene che non si tratta di una diversa annotazione da riportare nel corpo della fattura, ma di indicare come unica data il riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via Sdi non entro le 24 del giorno dell'operazione, bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

ESEMPIO 1 Cessione effettuata in data 28/09/2019, la fattura potrà essere:

- a. emessa (cioè generata e inviata allo Sdi) il medesimo giorno: data operazione e data emissione coincidono ed il campo data nella sezione "dati generali" sia compilato con lo stesso valore;
- b. generata il giorno dell'operazione e inviata a Sdi il 08/10/2019 (entro 10gg), valorizzando la data della fattura sempre con la data operazione 28/09/2019;
- c. generata e inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni fra il 28/09/2019 e il 08/10/2019 (10gg), valorizzando la data della fattura sempre con la data dell'operazione (28/09/2019).

Fattura cartacea: in presenza di fattura cartacea, come avviene per i contribuente forfettari o minimi o per dati inviati al sistema TS la fattura deve contenere entrambe le date (es. data emissione 08/10 e nel corpo fattura indicherà la data di effettuazione 28/09).

FATTURA DIFFERITA

Non sono state apportate modifiche per quanto riguarda l'emissione di fatture differite. Ciò significa che i termini per l'emissione delle fatture restano inalterati. In tal caso, la data fattura va ricondotta alla data di effettuazione dell'operazione (che deve risultare da un documento, es. DDT). Nel caso in cui la fattura documenti più operazioni, va riportata la data di effettuazione dell'ultima operazione.

ESEMPIO 2 Si emette una fattura differita in relazione a 3 cessioni avvenute in data 2,10 e 28 settembre, con consegna accompagnata dai rispettivi DDT. La fattura potrà essere:

- a. generata e inviata alla Sdi in uno qualsiasi dei giorni tra il 1° e il 15 ottobre e indicando nel campo data nella sezione "dati generali" la data dell'ultima consegna (28/09).

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture differite sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Di fatto tutte le fatture (differite o meno) sono trattate allo stesso modo:

- * possono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo;
- * ma non permettono di differire il debito per Iva, che partecipa alla liquidazione del periodo precedente.

ESEMPIO Per l'operazione effettuata il 28/09 (esempio n. 1), la fattura immediata emessa il 08/10 può essere annotata entro il 15/10 con riferimento al mese di settembre, concorrendo alla liquidazione IVA (per i mensili, entro il 16/10 con riferimento a settembre).

ADEMPIMENTI FORMALI – NUMERAZIONE

Si ricorda che per ciascuna fattura occorre continuare ad indicare il numero progressivo (disposizione non modificata, a differenza di quanto avvenuto per le fatture di acquisto).

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE

L'art. 13 del D.L. 119/2018 ha soppresso l'obbligo (non la facoltà) della numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali relative ai beni/servizi acquistati/importati nell'esercizio dell'impresa, arte/professione.

PERIODO DI MORATORIA DA SANZIONI

E' stato introdotto un regime transitorio:

ASPETTI SANZIONATORI	
Le sanzioni relative alla fatturazione elettronica:	
NON SI APPLICANO: se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;	SI APPLICANO CON RIDUZIONE DELL'80% se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del periodo successivo
per le fatture emesse fino al 30/06/2019 per tutti i contribuenti.	per le fatture emesse fino al 30/06/2019 per contribuenti con liquidazione trimestrale ; fino al 30/09/2019 per contribuenti con liquidazione mensile .

In sostanza l'Agenzia ritiene che la riduzione del 20% delle sanzioni si applica fino al 30/09/2019 per i soli contribuenti con liquidazione mensile, va riferita alle "operazioni effettuate entro tale giorno"; mentre la disapplicazione delle sanzioni fino al 30/06/2019 è applicabile sia ai contribuenti mensili che trimestrali.

ESTEROMETRO

Tra le sanzioni che non sono oggetto di disapplicazione/riduzione, figurano anche quelle relative all'omesso/incompleto/errato invio dei dati relativi alle cessioni/prestazioni effettuate e ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.

SOGGETTI TENUTI ALL'ESTEROMETRO: sono i soggetti passivi residenti in Italia obbligati alla fatturazione elettronica tramite SDI.

SANZIONE	VIOLAZIONE	Omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere
PIENA	Omissione	€ 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre
RIDOTTA		€ 1 per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di cui sopra
RIDOTTA	Correzione	€ 1 per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

IMPOSTA DI BOLLO

Sono state previste nuove modalità per il pagamento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica al fine di facilitare l'adempimento da parte dei contribuenti.

Il pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre, viene effettuato entro il giorno 20 del 1° mese successivo.

NOTA: il termine di pagamento dell'imposta di bollo in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio permane solo per gli atti, documenti e registri emessi/utilizzati durante l'anno.

5. PROSSIME SCADENZE

01 LUGLIO	Vers. Saldo 2018 e 1° acc.to 2019 REDDITI - soggetti senza ISA (privati, minimi, forfetari)
	Comunicazione dati fatture estere - Maggio
16 LUGLIO	Versamento IVA e ritenute – Giugno
22 LUGLIO	Versamento imposta di bollo su FE – 2° trimestre
23 LUGLIO	Mod. 730/2019 – anno 2018
25 LUGLIO	Mod. INTRA – Giugno e 2° trimestre
31 LUGLIO	Mod. TR – 2° trimestre
	Comunicazione dati fatture estere – Giugno
20 AGOSTO	Versamento IVA e ritenute – Luglio
	Versamento INPS fissi e IVA – 2° trimestre
26 AGOSTO	Mod. INTRA – Luglio
02 SETTEMBRE	Comunicazione dati fatture estere – Luglio
16 SETTEMBRE	Versamento IVA e ritenute – Agosto
	Comunicazione LIPE – 2° trimestre
25 SETTEMBRE	Mod. INTRA – Agosto
30 SETTEMBRE	Comunicazione dati fatture estere – Agosto